XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2160

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, MORRONE, ZIELLO, TURRI, BISA, CANTALAMESSA, DI MURO, MARCHETTI, PAOLINI, POTENTI, TATEO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BORDONALI, BUBISUTTI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DONINA, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GAVA, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, MACCANTI, MURELLI, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, STEFANI, SUTTO, TIRAMANI, TOMBOLATO, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità

Presentata il 9 ottobre 2019

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca disposizioni sul trattamento sanzionatorio delle fattispecie di reato di lieve entità relative alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tali reati, infatti, stanno assumendo dimensioni e caratteristiche sempre più preoccupanti ed endemiche nel nostro Paese. Per quanto concerne l'attività repressiva, una percentuale superiore alla metà dei casi è fatta rientrare nell'ambito delle condotte lievi relative alla fattispecie incriminatrice ordinaria prevista dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di

XVIII LEGISLATURA A.C. 2160

cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La presente proposta di legge intende porre un freno al dilagare di tali reati prevedendo, da un lato, che sia possibile procedere all'arresto in flagranza e, da un altro lato, che siano aumentate le pene edittali e non sia previsto un trattamento di favore qualora i reati in oggetto siano commessi da una persona tossicodipendente, intervenendo, quindi, seppure in maniera indiretta, anche sull'applicazione delle misure cautelari personali.

Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo che sia possibile procedere all'arresto obbligatorio in flagranza
anche per i reati di produzione, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
o psicotrope puniti ai sensi del citato articolo 73 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
eliminando la clausola di salvezza per i
delitti di cui al comma 5 del medesimo
articolo (cioè per le fattispecie di lieve
entità).

L'articolo 2 interviene direttamente sul citato articolo 73 del testo unico aumentando, dagli attuali sei mesi a tre anni e dagli attuali quattro anni a sei anni, i minimi e i massimi edittali previsti per le fattispecie di lieve entità dei reati di produzione, di traffico e di detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Analogamente, la multa è aumentata dall'attuale minimo di euro 1.032 a euro 5.000 e dall'attuale massimo di euro 10.329 a euro 20.000.

Sono, infine, abrogati i commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo 73, che prevedono un trattamento di favore in caso di reati commessi da persone tossicodipendenti o da assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'inasprimento della pena detentiva da tre a sei anni incide, altresì, sulla applicazione delle misure cautelari personali previste dagli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale e, in particolare, dagli articoli 275, 280 e 287.

XVIII LEGISLATURA A.C. 2160

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole: «, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo » sono soppresse.

Art. 2.

- 1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, le parole: « da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000 »;
 - b) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati.



18PDL0077810